



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Info/60/06.18/NON SOLO RIFIUTI/AUTOTRASPORTO: riposo settimanale del conducente

AUTOTRASPORTO: IL RIPOSO SETTIMANALE DELL'AUTISTA NON PUO' ESSERE EFFETTUATO A BORDO DEL VEICOLO

Il Ministero dell'Interno con la **Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 30 aprile 2018** chiarisce che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo si considera come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.

Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'art. 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo. Inoltre, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Tale Circolare del Ministero dell'interno è stata emessa Ministero dell'Interno a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.12.2017, originata da un ricorso che un'impresa di trasporto belga.

Secondo la Corte, poiché l'intenzione del legislatore europeo è quella di tutelare i conducenti che devono avere la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate, e considerato che la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi, pertanto ritenere che i riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo contrasterebbe con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito dal regolamento. Ma poiché non nostro ordinamento manca una specifica sanzione per tale violazione il Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto di pronunciarsi con la di cui sopra.

In conclusione dunque è fatto divieto per gli autotrasportatori di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano il riposo settimanale, in generale per ciascun lavoratore, è un diritto irrinunciabile sancito dall'art. 36 della Costituzione.

Si ricorda che i conducenti rispettano i **periodi di riposo giornalieri e settimanali**, come previsti dall'art. 8 del Reg. ce 561/06 (si riporta in calce uno stralcio dell'articolo)

Articolo 8

1. *I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.*
 2. *I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.*
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
 3. *Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.*
 4. *I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.*
 5. *In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.*
 6. *Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:*
 - *due periodi di riposo settimanale regolare, oppure*
 - *un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.*
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.*
7. *Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.*